

# REGIME PATRIMONIALE DELLA FAMIGLIA

COMUNIONE DE RESIDUO

Cassazione Sez. Unite 15889/2022

# COMUNIONE LEGALE

Art. 177. (Oggetto della comunione.)

**Costituiscono** oggetto della comunione:

- a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali;
- b) **i frutti** dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione;
- c) **i proventi** dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- d) **le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.**

Qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugi anteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, **la comunione concerne solo gli utili e gli incrementi**

# COMUNIONE DE RESIDUO

## Art. 177 c.c.

(omissis)

- **b)** i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, **percepiti** e non consumati allo scioglimento della comunione;
- **c)** i proventi (retribuzioni etc..) dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati;
- (omissis)

# COMUNIONE DE RESIDUO

## Art. 178 c.c.

Beni destinati all'esercizio di impresa.

I beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente si considerano oggetto della comunione solo se sussistono al momento dello scioglimento di questa

Riferimenti oggettivi/soggettivi/temporali

# FRUTTI

Art. 820. (Frutti naturali e frutti civili).

**Sono frutti naturali** quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o no l'opera dell'uomo, come i prodotti agricoli, la legna, i parti degli animali, i prodotti delle miniere, cave e torbiere. Finche' non avviene la separazione, i frutti formano parte della cosa. Si puo' tuttavia disporre di essi come di cosa mobile futura. **Sono frutti civili** quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali, i canoni enfiteutici, le rendite vitalizie e ogni altra rendita, il corrispettivo delle locazioni.

# PROVENTI

- i proventi dell'attività cadono nella comunione *de residuo* **anche se non ancora percepiti** al momento dello scioglimento della **ancora non esigibili**. Deve trattarsi di redditi che «*costituiscano il corrispettivo di prestazioni o del godimento di beni relativi al periodo vigenza della comunione legale; tra essi sono compresi i crediti che il professionista vanta verso clienti per prestazioni già eseguite e non ancora pagate (Cass. 14897/2000)*»